

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE LIGURIA

CONTRATTO D'APPALTO

Servizi attinenti all'architettura e ingegneria per la realizzazione di indagini diagnostiche strutturali per la valutazione della vulnerabilità sismica presso Polo Ospedaliero di Sestri Levante-- CUP I15F22000480003 ed Ex polo Ospedaliero di Chiavari- CUP I86G22000060007

Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR M6.C.2 intervento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"- CIG: 98781066F1 -

L'anno 2023 addì 18 del mese di Luglio

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

L' Ing. Settimo Martinello, nato a Bressanone, il 05/04/1954, CF MRTSTM54D05B160I, il quale interviene nel presente Contratto nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa 4 EMME SERVICE SPA, P.IVA/C.F. 01288130212, con sede in Bolzano via Luis Zuegg, 20 iscritto Camera di Commercio di Bolzano REA n. BZ111601

PREMESSO

	–	che gli interventi oggetto di affidamento trovano copertura finanziaria
		in base a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 666 del
		13/07/2022;
	–	con nota - Prot-2023-0838929 del 21/06/2023, la Stazione appaltante ha
		comunicato l'aggiudicazione dell'appalto all' Impresa 4 EMME SERVICE
		SPA, a seguito di Decreto di aggiudicazione n. 4141-2023 del 19/06/2023;
	–	che l'appaltatore, nei termini richiesti, ha presentato tutta la
		documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di
		gara;
	–	che all'esito di tale verifica l'appaltatore è risultato in possesso di tutti i
		requisiti prescritti dalla richiesta di offerta e dichiarati dall'appaltatore;
	–	che l'Appaltatore ha giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati
		progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
		consentire il ribasso offerto;
	–	che la fase di consegna del servizio dovrà essere espressamente
		dichiarata dal RUP, nell'ambito del verbale di consegna, la e-esecutività del
		servizio che conferma la cantierabilità dichiarata dall'Impresa in fase di
		sopralluogo finalizzato alla formulazione dell'offerta;
		<i>Art. 1 Oggetto dell'appalto e Prestazioni professionali richieste</i>
		La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
		L'Amministrazione affida in appalto all'impresa 4 EMME SERVICE S.P.A,
		che accetta senza riserva alcuna, di effettuare Servizi attinenti all'architettura e
		ingegneria per la realizzazione di indagini diagnostiche strutturali per la
		valutazione della vulnerabilità sismica e prove di laboratorio delle strutture
		sopra indicate, con la esclusione delle attività di ripristino di tipo edile sulle

Registro atto privati n. 630 Prot-2023-1018820 del 17/07/2023

demolizioni e/o rimozioni effettuate presso Polo Ospedaliero di Sestri Levante-

- CUP I15F22000480003 ed Ex polo Ospedaliero di Chiavari- CUP

I86G22000060007 per € 136.530,00 oltre IVA ed altri oneri accessori

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice

identificativo della gara (CIG) il Codice Unico di Progetto (CUP) degli

interventi sono i seguenti:

- Polo Ospedaliero di Sestri Levante codice CIG: 98781066F1 - CUP

I15F22000480003

- Ex polo Ospedaliero di Chiavari codice CIG: 98781066F1 - CUP

I86G22000060007

Gli interventi da realizzare, sono specificati nell'allegato A di specifica tecnica

di quattro pagine alla richiesta di offerta

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2 Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 , dalle

norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte

integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

Sono parte integrante del presente contratto:

- il Capitolato Generale D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto in vigore;

- Allegato A alla richiesta di offerta di specifiche tecniche;

Registro atto privati n. 630 Prot-2023-1018820 del 17/07/2023

all'indirizzo: protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it di una relazione

conclusiva in 3 copie cartacee ed una copia in formato digitale, con specificate

le tipologie di indagini e le specifiche delle attrezzature utilizzate entro i

seguenti termini:

-40 giorni lavorativi per i Servizi attinenti all'architettura e ingegneria per la

realizzazione di indagini diagnostiche strutturali per la valutazione della

vulnerabilità sismica presso il polo ospedaliero di Sestri Levante;

-30 giorni lavorativi per i Servizi attinenti all'architettura e ingegneria per la

realizzazione di indagini diagnostiche strutturali per la valutazione della

vulnerabilità sismica presso Ex polo Ospedaliero di Chiavari;

a partire dalla data del verbale di consegna del servizio sottoscritto dalle parti.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo

necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari,

integrative all'esecuzione del servizio dalla specifica tecnica.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono

disciplinate dalla norma in vigore.

ART. 7 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione

le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI

Ai fini del sub-appalto si applicano le prescrizioni indicate all'art 31 comma 8

del D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la

seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante

	dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di	
	esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché la	
	documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione	
	prescritti;	
	2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:	
	a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà	
	rispettare quanto previsto dal comma 14 dell'art. 105 del D.lgs.	
	50/2016 come modificato dalla legge 108/2021;	
	b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera	
	relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il	
	subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;	
	c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio	
	dell'autorizzazione;	
	d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun	
	pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti	
	dalla stessa corrisposti al subappaltatore.	
	e) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di	
	eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.	
	2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;	
	3) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di	
	sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono	
	all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la	
	documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa	
	Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.	

Registro atto privati n. 630 Prot-2023-1018820 del 17/07/2023

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto

	collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in	
	vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di	
	lavoro.	
	Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da	
	parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le	
	prestazioni rese nell'ambito del subappalto.	
	L'Appaltatore occupa un numero di dipendenti inferiore a quindici e	
	pertanto non si applica la disciplina indicata nell'art. 47 del decreto legge 31	
	maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n.	
	108.	
	L'Impresa 4 Emme Service SpA si impegna ad assicurare una quota	
	complessiva pari al 30% per cento di occupazione giovanile e di occupazione	
	femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la	
	realizzazione di attività a esso connesse o strumentali.	
	L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale,	
	inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale,	
	sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente	
	normativa con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma	
	9 del D.Lgs. 50/2016.	
	Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui	
	al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma	
	2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale	
	dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di	

subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Si porta a conoscenza dell'appaltatore che le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono così individuate:

- 1) noli a freddo di macchinari;*
- 2) noli a caldo;*
- 3) autotrasporti per conto di terzi;*

- 4) *servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;*
- 5) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- 6) *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- 7) *fornitura di ferro lavorato;*
- 8) *guardiania dei cantieri.*

ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 – 2024

L'appaltatore si impegna al rispetto del Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione e Trasparenza 2022 – 2024 approvato con DGR n. 360 del
27/04/2022.

ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria n. 0947000000086805 rilasciata in data 30/06/2023 dalla BNL per l'importo di €. 6. 826,50.

La garanzia, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Si applica la disciplina Schema 1.2 allegato al D.M. 16/09/2022 n° 193.

ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore **unica rata** alla emissione del certificato di verifica di conformità del servizio senza effettuare le ritenute dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016.

Il certificato è compilato dal RUP e contiene una specifica relazione delle attività eseguite nonché delle tempistiche utilizzate, entro **30 (trenta)** giorni dalla data di consegna della documentazione come indicato al precedente punto 6 e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il verbale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dalla sottoscrizione di entrambe le parti contrattuali il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della **unica rata prevista**.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, *l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.*

	Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il	
	termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa	
	regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:	
	a) <i>verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori:</i>	
	A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per	
	ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai	
	subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;	
	b) <i>obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle</i>	
	<i>fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al</i>	
	<i>subappaltatore</i> , con l'indicazione delle ritenute di garanzie	
	effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata	
	presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di	
	contenzioso in corso.	
	Il pagamento della rata unica di saldo è inoltre subordinato:	
	- <i>alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della</i>	
	<i>mano d'opera</i>	
	I pagamenti della rata saldo non costituiscono presunzione di accettazione	
	dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.	
	Le fatture potranno essere emesse in modo distinto per CUP di riferimento,	
	successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno	
	riportare obbligatoriamente il titolo del progetto, l'indicazione " <i>Finanziato</i>	
	<i>dall'Unione europea</i> ", il CIG, il CUP, estremi identificativi del presente	
	contratto, indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata, l'importo,	
	numero e data NSO, estremi identificativi del conto corrente dedicato; numero	
	fattura, data di fatturazione, estremi identificativi dell'intestatario.	

Registro atto privati n. 630 Prot-2023-1018820 del 17/07/2023

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFHRGI.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 let. a) e a-ter) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

	Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di	
	acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il	
	titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore	
	ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.	
	ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	
	I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente intestato	
	alla ditta 4 EMME SERVICE SPA corrispondente ai seguenti codici IBAN:	
	IT49B0349311600000300027138 acceso presso Cassa Centrale Raiffeisen Bz;	
	e le persone autorizzate ad operare su di essi:	
	- Martinello Settimo nato a Bressanone (prov. BZ) il 05/04/1954 residente nel	
	Comune di Appiano (prov. BZ) in via Monticolo n. 52, codice fiscale	
	MRTSTM54D05B160I;	
	- Martinello Gianni nato a Bressanone (prov. BZ) il 12/06/1957 residente nel	
	Comune di Bolzano (prov. BZ) Strada Rio Molino 14, codice fiscale	
	MRTGNN57H12B160J;	
	- Venesia Walter nato in Argentina il 28/02/1956 residente nel Comune di	
	Magrè (prov. BZ) in via Anrather n.3, codice fiscale VNSWTR56B28Z600,	
	ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla S.A., unitamente alle	
	generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni	
	dall'accensione del conto stesso.	
	Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle	
	transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo	
	conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da	
	parte della Stazione appaltante sul conto precedentemente indicato.	
	L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti	

previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

ART. 15 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

- 1) penale pari all' uno per mille dell'importo contrattuale netto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
 - a) al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo;
 - b) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

	c) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel	
	verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;	
	d) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente	
	un verbale di sospensione;	
	e) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di	
	lavori non accettabili o danneggiati;	
	f) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel	
	cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato	
	dei lavori;	
	g) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei	
	lavori;	
	La contabilizzazione e la detrazione delle penali di cui ai punti precedenti	
	avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori	
	immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.	
	E' previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, calcolato in	
	misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale che	
	non può superare il 20% dell'ammontare netto contrattuale.	
	(nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici	
	dipendenti e inferiore a 50:)	
	- penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto,	
	corrispondente a per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo	
	rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al	
	comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o	
	ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del	
	personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in	

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del d.l. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2021

		convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.	
		L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il	
		risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a	
		causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui	
		al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2022 qualora	
		l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente	
		stabilito, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione	
		appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni	
		giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il	
		calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro	
		economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi	
		disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni	
		assunte.	
		ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
		L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi	
		previsti all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.	
		L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti	
		casi:	
		1) condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;	
		2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da	
		compromettere la buona riuscita dei lavori;	
		3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;	
		4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del	
		lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e	
		l'incolumità dei lavoratori;	

- 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 (*subappalto*) del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- 9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- 11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;
- 12) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;
- 13) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.
- 14) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ART. 17 RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

ART. 18 CONTROVERSIE

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario – Foro competente Genova. È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 19 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Stazione appaltante, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si

impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento

ART. 21 PRINCIPIO DEL DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, **ove applicabili agli obiettivi trasversali**, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

ART. 22 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell’art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

ART. 23 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale in con sede in

Registro atto privati n. 630 Prot-2023-1018820 del 17/07/2023

Bolzano via Luis Zuegg, 20. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

ART. 24 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, sarà registrato in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del detto Decreto.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti le quali lo leggono, lo confermano e appongono la loro firma digitale.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la Stazione appaltante

Per l'Appaltatore

Dott. Giorgio Sacco

Ing. Settimo Martinelli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Sommario

<i>Art. 1 Oggetto dell'appalto e Prestazioni professionali richieste</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 Documenti contrattuali.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 Ammontare del contratto.....</i>	<i>4</i>
<i>ART. 4 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI</i>	<i>4</i>
<i>ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO</i>	<i>4</i>
<i>ART. 6 TERMINI DI ESECUZIONE</i>	<i>4</i>
<i>ART. 8 SUBAPPALTI E SUBCONTRATTI</i>	<i>5</i>
<i>ART. 9 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA</i>	<i>7</i>
<i>ART. 10 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE</i>	<i>9</i>
<i>ART. 11 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 – 2024</i>	<i>10</i>
<i>ART. 12 GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE</i>	<i>10</i>
<i>ART. 13 CONTABILITÀ E PAGAMENTI.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 14 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 15 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE</i>	<i>15</i>
<i>ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	<i>18</i>
<i>ART. 17 RECESSO.....</i>	<i>20</i>
<i>ART. 18 CONTROVERSIE</i>	<i>20</i>
<i>ART. 19 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI</i>	<i>20</i>
<i>ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	<i>21</i>
<i>ART. 21 PRINCIPIO DEL DNSH</i>	<i>22</i>
<i>ART. 22 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI</i>	<i>22</i>
<i>ART. 23 ELEZIONE DEL DOMICILIO</i>	<i>22</i>
<i>ART. 24 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE</i>	<i>23</i>